Consorzio B.I.M. Piave di Treviso

Sportello Unico Commercio codice IPA: cbimp_tv

sede operativa: Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso
c/o Provincia di Treviso (edificio n. 10)

unità organizzativa: Settore BIMdigitalPA
codice univoco: 9Q3S9K / codice AOO: A3401E1

CONSORZIO OBBLIGATORIO FRA I COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA
FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFERO DEL PIAVE
sede legale: Via Verizzo, 1030 - 31053 Pieve di Soligo (TV)
codice fiscale: 00282090265

telefono: +39 0422 421701
PEC: commercio@pec.bimdigitalpa.it
email: commercio@bimdigitalpa.it
sito internet: www.bimdigitalpa.it

ENTE CAPOFILA *EX* ART. 30 TUEL: CONSORZIO B.I.M. PIAVE DI TREVISO / COMUNI ADERENTI: ARCADE – BREDA DI PIAVE - CAERANO DI SAN MARCO - CASTELFRANCO VENETO CASTELLO DI GODEGO – CESSALTO – CIMADOLMO - CISON DI VALMARINO - CODOGNÈ - FONTANELLE - ISTRANA – MARENO DI PIAVE - MASER - MEDUNA DI LIVENZA – MONTEBELLUNA MORIAGO DELLA BATTAGLIA - ORMELLE - PIEVE DI SOLIGO – PORTOBUFFOLÈ – REFRONTOLO - SALGAREDA - SAN PIETRO DI FELETTO - SAN POLO DI PIAVE - SAN VENDEMIANO SAN ZENONE DEGLI EZZELINI - SARMEDE - SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA - SUSEGANA - VALDOBBIADENE – VAZZOLA - VEDELAGO - VIDOR – VOLPAGO DEL MONTELLO - ZENSON DI PIAVE

Treviso, 27 aprile 2025

Servizio Manifestazioni Temporanee - INCONTRO DI AGGIORNAMENTO E (IN)FORMAZIONE martedì 15 aprile 2025, ore 18 *(da remoto)*

Si è svolto lo scorso **15 aprile** il secondo **incontro da remoto** inteso a fare il punto della situazione del Servizio associato consortile Manifestazioni Temporanee rispetto a due particolari ambiti di interesse connessi a novità normative recentemente intervenute. A favore, in particolare, di quanti non hanno potuto partecipare a detto incontro, si rende disponibile la consultazione e scarico della relativa **registrazione**, accessibile a **questo *link***.

1. SPETTACOLI DAL VIVO:

Contrariamente alle attese, il legislatore - in luogo dell'ennesima proroga ai termini di cui all'articolo 38-*bis* del D.L. 76/2020 – ha scelto di approvare una nuova disposizione per lo svolgimento in via semplificata di spettacoli dal vivo riconducibili ad attività culturali ed affini. A tal fine, è intervenuto da ultimo in sede di conversione del D.L. 27 dicembre 2024, n. 201, approvata con la L. 21 febbraio 2025, n. 16.

Nel corso del nostro incontro da remoto – oltre a condividere una ricostruzione comparativa delle precedenti norme sopravvenute in periodo COVID-19 – abbiamo avuto modo di approfondire in cosa la nuova disposizione si differenzia da quelle previgenti, motivando in particolare le conseguenti scelte interpretative ed applicative che lo scrivente Servizio andrà ad adottare al riguardo in occasione delle prossime iniziative riconducibili a dette casistiche, a partire dalla definizione di ***"attività culturali"***.

Per opportuna evidenza, riportiamo a seguire le note di sintesi e le considerazioni degne di essere attenzionate relativamente alle disposizioni di cui al citato D.L. 201/2024:

NOTA BENE : le disposizioni di cui al succitato articolo 7 del D.L. 201/2024:

- hanno una valenza **permanente** (e non sono più a carattere temporaneo/annuale, mancando un termine per la relativa efficacia);
- possono applicarsi sia a spettacoli organizzati in luoghi all'aperto che in locali aperti al pubblico in cui non sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali;
- non fanno **alcun accenno** o riferimento espresso **agli articoli 68 e/o 69 del TULPS né al coinvolgimento della Commissione comunale di Vigilanza L.P.S. né a documentazione tecnica** specifica da fornire a corredo della SCIA;
  - → in attesa di eventuali istruzioni ministeriali, la mancanza di indicazioni circa i contenuti della SCIA rende necessario fare riferimento, a livello applicativo, alla ***"direttiva Piantedosi"* n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018**, che richiama le disposizioni de:
    - D.M. 19 agosto 1996 (ovvero il D.M. 22 novembre 2022, che all'articolo 2, commi 2 e 3, prevede che le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico – anche a carattere temporaneo - si possono applicare in alternativa alle specifiche norme di cui al D.M. 19 agosto 1996)
    - D.M. 18 marzo 1996 (per spettacoli in impianti sportivi)
    - relazione di incolumità generale / piano di emergenza

- con l'inciso *"fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635"* deve intendersi: **a condizione che non sussista la necessità (ovvero la discrezionalità dell'Amministrazione) di convocare la Commissione comunale V.L.P.S.** per il rilascio del proprio parere di competenza ai fini della verifica di agibilità *ex* articolo 80 del TULPS sui locali o i luoghi sede di svolgimento di uno di questi eventi/iniziative temporanei.

ATTENZIONE :

- questa nuova disposizione – con l'inciso ***"compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative"*** – estende questa procedura anche alle **iniziative temporanee di pubblico spettacolo programmate su più giornate**, il cui svolgimento – con afflusso superiore a 200 persone – era prima assoggettato al parere preventivo della competente Commissione comunale;
- pertanto, per le iniziative aventi affluenza di pubblico superiore a 200 partecipanti, almeno in una prima fase transitoria della norma intervenuta si ritiene sia **discrezione dell'organizzatore svolgere il presente adempimento in luogo (ovvero in alternativa) al procedimento di domanda per lo svolgimento di una manifestazione temporanea** (sagra, ecc.), che prevede in via istruttoria l'acquisizione del parere di competenza della Commissione comunale di Vigilanza L.P.S. al fine del rilascio della relativa licenza d'esercizio;
- giova, comunque, ricordare che la sicurezza e l'incolumità del partecipanti riguarda ogni tipo di iniziativa temporanea, indipendentemente quindi dalla presenza o meno del trattenimento e dello spettacolo; per questo motivo ai fini della *'safety'* e della *'security'* è utilizzato in modo più appropriato il termine *"eventi temporanei"*, perché in essi rientrano non solo quelli di spettacolo e trattenimento, ma anche quelli di altra natura (ad esempio religiosi, di commercio, sportivi, i comizi politici e sindacali ed in genere ogni forma di aggregazione e/o affollamento che avvenga su area pubblica o privata e che richiami una notevole affluenza di partecipanti).

Ecco il *link* per il modulo di **SCIA per SPETTACOLI DAL VIVO / ATTIVITÀ CULTURALI**

[© Consorzio B.I.M. Piave di Treviso - aoo BIMdigitalPA]

Rimandiamo alla lettura dell'allegata **GUIDA** i dettagli dell'esposizione avvenuta nel corso del succitato incontro.

2. TUTELA DELL'AMBIENTE NELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE - VINCA

In recepimento ed applicazione della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 ed in allineamento alle vigenti disposizioni comunitarie, la Regione Veneto ha rivisto le previsioni della D.G.R. 1400/2017, ora abrogata.

In data 19 gennaio 2025 sono stati, infatti, pubblicati nel B.U.R. n. 9 i regolamenti attuativi ai sensi degli articoli 7, 13, 17 e 22 della L.R. 12/2024 recante *"Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)"*.

Conseguentemente, dal giorno successivo (20 gennaio u.s.) nella Regione Veneto la disciplina in materia di VINCA viene regolata dal Capo IV della L.R. 12/2024 e dal **regolamento attuativo n. 4 del 9 gennaio 2025**.

Ulteriormente – aspetto questo che interessa particolarmente lo svolgimento di qualsivoglia manifestazione temporanea, laddove ne ricorrano i presupposti e le condizioni di legge - con apposito **decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 15 del 17 febbraio 2025** (pubblicato nel B.U.R. n. 26 del 21 febbraio u.s.) è stato approvato il modulo che deve essere fornito dal Proponente all'Amministrazione titolare del procedimento di autorizzazione o approvazione nei casi di istanze che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina in materia di VINCA.

A tal riguardo, la stessa Regione riconosce che *"l'Amministrazione titolare del procedimento di autorizzazione o approvazione è tenuta ad acquisire dal Proponente del P/P/P/I/A il predetto modulo, con cui si dà atto della sua localizzazione all'esterno dei Siti della rete Natura 2000 e dell'assenza di effetti diretti o indiretti su tali Siti OVVERO della sua localizzazione all'interno di superfici impermeabilizzate degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'art. 2 della legge regionale 06 giugno 2017, n. 14, individuati nei PAT/PI già oggetto di Valutazione Ambientale Strategica, **al fine di non dar seguito all'attivazione delle procedure valutative** di cui all'allegato tecnico del Regolamento regionale n. 4 del 09/01/2025"*

Anche per questo argomento, rimandiamo alla lettura dell'allegata **GUIDA** che esplode e dettaglia i contenuti dell'esposizione avvenuta nel corso del succitato incontro.

BIMDIGITALPA SPORTELLO UNICO COMMERCIO (S.U.C.) - TEL. 0422/421701 (INT. 2) - EMAIL: commercio@bimdigitalpa.it - PEC: commercio@pec.bimdigitalpa.it
ENTE CAPOFILA *EX* ART. 30 D.LGS. 267/2000 (TUEL): CONSORZIO B.I.M. PIAVE DI TREVISO

PORTALE UNIPASS: ATTIVA LA SPECIFICA AREA PER LE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Al fine di semplificare le modalità di individuazione e compilazione nel portale Unipass degli adempimenti amministrativi relativi allo svolgimento di manifestazioni temporanee da parte di soggetti anche non avvezzi all'utilizzo di portali telematici ovvero non abituati ad interagire con la tecnologia informatica, fin dall'origine del Servizio Manifestazioni Temporanee si è provveduto alla realizzazione e messa in linea di un'apposita area nel portale dedicata esclusivamente a questa tipologia di iniziative, comprensiva di un *"filtro"* di selezione delle pratiche esclusivamente dedicato ai soli adempimenti connessi con queste casistiche.

La stessa è accessibile a partire direttamente dalla *home-page* del portale, agendo sullo specifico riquadro presente nella parte destra della pagina:

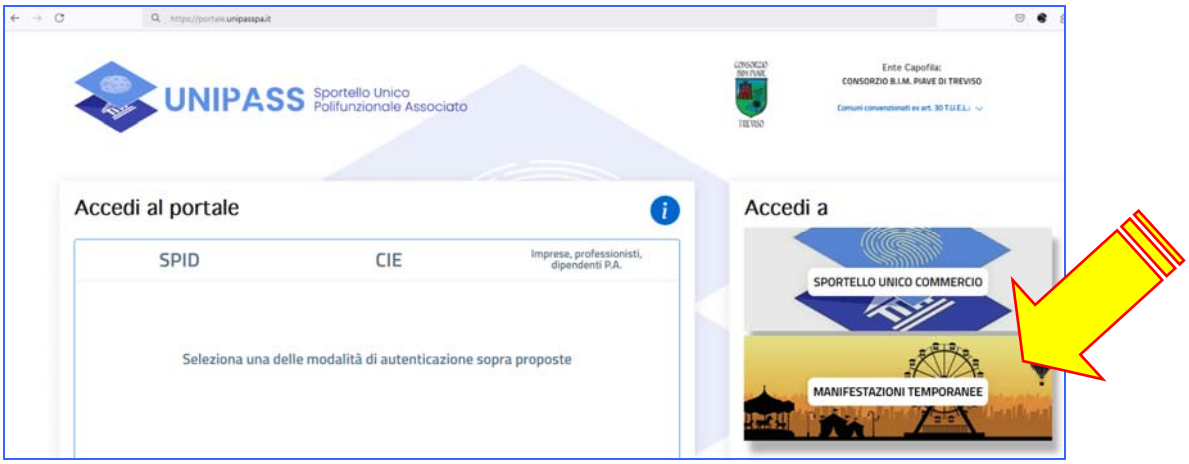

Una volta cliccato su detto riquadro si accede, quindi, ad una inedita area dedicata a vari livelli alle manifestazioni temporanee – svolgimento pratiche, calendario degli eventi programmati in ciascun mese nei diversi Comuni convenzionati, informazioni varie, ecc. – liberamente consultabili fino al momento dell'effettivo inizio del percorso di compilazione di uno specifico adempimento, per il quale è richiesto (analogamente a qualsiasi altra procedura in portale) il preventivo riconoscimento personale mediante credenziali SPID/CIE.

La gestione delle pratiche conseguentemente al relativo invio al Comune territorialmente competente avviene, quindi, con le medesime modalità in essere per le altre tipologie di adempimenti, ivi comprese le interazioni con gli specifici uffici comunali ed enti terzi.

Effettuato l'accesso all'area del portale Unipass dedicata alle manifestazioni temporanee, viene resa disponibile in prima battuta un'apposita sezione per la presentazione delle pratiche, usufruendo della specifica modulistica predisposta dal nostro Servizio:

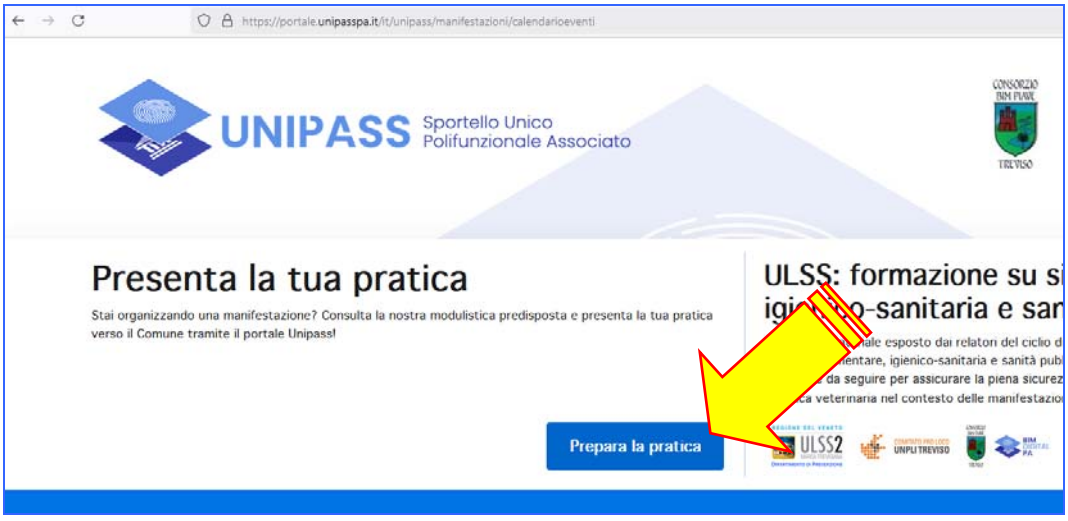

Cliccando su **Prepara la pratica** si accede ad una nuova pagina che prevede anzitutto la selezione del Comune di interesse per lo svolgimento della propria iniziativa temporanea…

BIMDIGITALPA
SPORTELLO UNICO COMMERCIO (S.U.C.) - TEL. 0422/421701 (INT. 2) - EMAIL: commercio@bimdigitalpa.it - PEC: commercio@pec.bimdigitalpa.it
ENTE CAPOFILA *EX* ART. 30 D.LGS. 267/2000 (TUEL): CONSORZIO B.I.M. PIAVE DI TREVISO

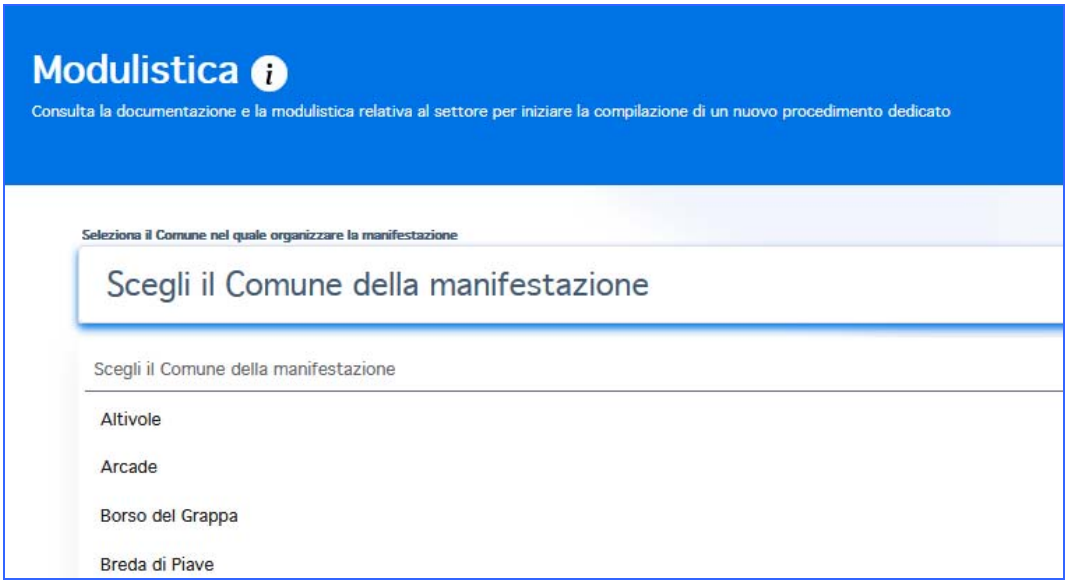

… e quindi la specifica tipologia di iniziativa temporanea che si intende andare a svolgere:

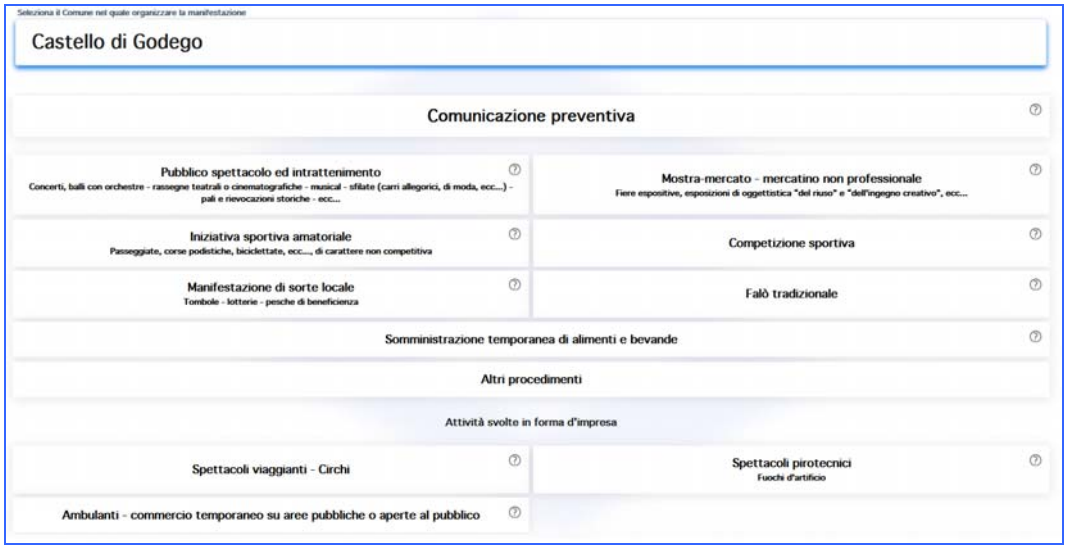

I Funzionari apicali di Elevata Qualificazione
AOO BIMdigitalPA - Consorzio B.I.M. Piave di Treviso

Chiara Martin

Responsabile dei
Servizi e Progettualità Unipass

Marco Cescon

Responsabile dello Sportello Unico Commercio (S.U.C.)
e del Servizio Manifestazioni Temporanee